

De matrimonii sanatione in foro interno

Durante le missioni parrocchiali, un predicatore riceve le confidenze di Camelia. Ebreica convinta, ricevette in periodo di guerra il Battesimo, *esclusivamente* per evitare le rappresaglie razziali, ed all'uopo potrebbe documentare l'anima e la volontà sua *completamente* contraria.

Si sposò poi con Mughetto, nacquero dei figli, furono battezzati, ma (dalla predicazione udita)... si accorse che il suo matrimonio è nullo.

Camelia:

- 1) promette che si farà battezzare, ma *sul serio*;
- 2) chiede di sistemare il matrimonio per la coscienza sua e del marito, uomo retto e praticante, ignaro di tutto;
- 3) vuole che il suo parroco non sappia assolutamente nulla.
Quid in casu?

S. BATTESIMO

C.J.C., can. 737, §1: « Baptismus, Sacramentorum ianua ac fundamentum, omnibus in re vel saltem in voto necessarius ad salutem, valide non confertur, nisi per ablutionem aquae verae et naturalis cum praescripta verborum forma ».

Can. 745, § 2, n. 2: « Adulti autem censentur, qui rationis usu fruuntur; idque satis est ut suo quisque animi motu baptismum petat et ad illum admittatur ».

Can. 752, § 1: « Adultus, nisi sciens et volens probeque instructus, ne baptizetur; insuper admonendus ut de peccatis suis doleat... ».

Necessita però che la volontà sia seria, assoluta, non contraria, non solo perchè il Battesimo produca i suoi effetti, ma anche perchè esso sia validamente ricevuto.

Nel caso il S. Battesimo non ebbe valore e fu profanato: fu commesso un sacrilegio reale.

Di conseguenza Camelia si mette provvidenzialmente sulla retta strada, chiedendo il S. Battesimo che cancellerà tutti i suoi errori.

Il Padre Missionario chiederà al Vescovo il permesso di battezzare questa persona adulta, e potrà ottenere la cerimonia in posto ove non risulti a nessuno.

Can. 776: « § 1. In domibus autem privatis baptismus solemniter administrari non debet, nisi hisce in adiunctis:

1. - Si baptizandi sint filii aut nepotes eorum qui supremum actu tenent populorum principatum vel ius habent succedendi in thronum, quoties isti id rite poposcerint;

2. - Si loci Ordinarius, pro suo prudenti arbitrio et con-

scientia, iusta ac rationabili de causa, in casu aliquo extraordinario id concedendum censuerit.

§ 2. In memoratis casibus baptismus conferendus est in sacello domus aut saltem in alio decenti loco, et aqua baptismali de more benedicta ».

S. MATRIMONIO

Evidentemente era nullo. Cfr. can. 1070, § 1: « Nullum est matrimonium contractum a persona non baptizata cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eandem ex haeresi aut schismate conversa.

§ 2. Si pars tempore contracti matrimonii tanquam baptizata communiter habebatur, aut eius baptismus erat dubius, standum est, ad normam can. 1014, pro valore matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam ».

In foro esterno tutto è in regola; ma è la coscienza che nel nostro caso non è a posto. Necessita quindi rinnovare il consenso nella forma canonica. Ma come fare, dato che la sposa non vuol dire nulla a nessuno (nè al marito, nè al parroco)? Se ne può ottenere la *sanazione in radice*:

Can. 1139, « § 1. - Quodlibet matrimonium initum cum utriusque partis consensu naturaliter sufficiente, sed iuridice inefficaci ob dirimens impedimentum iuris ecclesiastici vel ob defectum legitimae formae, potest in radice sanari, dummodo consensus perseveret.

§ 2. Matrimonium vero contractum cum impedimento iuris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Ecclesia non sanat in radice, ne a momento quidem cessationis impedimenti ».

Ma (dal momento che si vuol tenere tutto segretissimo) questa sanazione si chiederà attraverso la S. Penitenzieria, cui spetta il foro interno sia sacramentale, sia non sacramentale. (Can. 258, § 1: « Sacrae Poenitentiariae praeficitur Cardinalis Poenitentarius Maior. Huius tribunalis iurisdictione coarctatur ad ea quae forum internum, etiam non sacramentale respiciunt; quare hoc tribunal pro solo foro interno gratias largitur, absolutiones, dispensationes, commutationes, sanationes, condonationes; excutit praeterea quaestiones conscientiae easque dirimit »).

Can. 1031, § 2, 1.: « Si impedimentum sit occultum, parochus publicationes peragat vel absolvat, et rem deferat, reticens nomina, ad loci Ordinarium vel ad Sacram Poenitentiarium ».

Quindi si invii l'esposto alla Santa Sede o direttamente o per mezzo dell'Ordinario, e si otterrà la sistemazione desiderata...

REGISTRAZIONE

Can. 1047: « Nisi aliud ferat S. Poenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro diligenter in secreto Curiae archivio de quo in can. 379 observando, nec alia dispensatio pro foro esterno est necessaria, etsi postea occultum impedimentum publicum evaserit; sed est necessaria, si dispensatio concessa fuerat tantum in foro interno sacramentali ».

a) Se la sanazione in radice è stata concessa in *foro interno non sacramentale*, la registrazione deve essere fatta *non nel libro comune dei matrimoni*, ma in quello segreto di Curia.

La domanda era stata fatta coi nomi esatti e le circostanze pure esatte degli interessati, e la S. Penitenzieria ne registrò pure la grazia regolarmente nei propri registri segreti (cfr. CAPPELLO, *De Matrimonio*, c. V, art. V, n. 242).

b) Se invece la sanazione in radice è stata concessa in *foro interno sacramentale*, nessuna registrazione deve essere fatta. « *Obstat enim secretum sacramentale, quod nullo in casu nullaque ratione licet revelare* ».

La domanda quindi deve essere stata fatta con nomi fittizi, in modo che non si possano riconoscere gli interessati.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia arcivescovile di Milano

Tutti i sacerdoti dovrebbero caldamente consigliare alle famiglie desiderose di seguire gli sviluppi della cultura, la gloriosa rivista Vita e Pensiero, fondata nel 1914 da Padre Gemelli insieme col Servo di Dio Vico Necchi e con Mons. Olgiati.

Quest'anno il periodico, che fu ed è in prima linea nella difesa della concezione cristiana della vita, ha avuto una sua rinnovata primavera con una sempre crescente e progressiva attualità nella presentazione e nel commento dei problemi odierni, attraverso una nuova linfa ed il fervore di nuove collaborazioni e anche con un aspetto editoriale nuovo.

Una folla di recenti abbonati si è venuta in questi mesi ad aggiungere all'esercito fedele dei vecchi amici, lieti che le pagine consacrate a questioni filosofiche e religiose, alla letteratura, alle scoperte scientifiche, al cinema ed al teatro consentano alle persone colte di esaminare la vita e il pensiero contemporaneo alla luce del Cristianesimo.

Abbonamento per un anno: Italia L. 1.600

Esterio L. 3.500

Un fascicolo L. 180. Redazione e amministrazione:

Piazza S. Ambrogio, 9 - Milano - C. C. P. 3/1077.